

ORD. N. 296/2010

Repubblica Italiana

\*\*\*\*\*

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale

per la Regione Lazio

composta dai Magistrati:

Salvatore Nottola

Presidente

Agostino Basta

Consigliere relatore

Maria Teresa Docimo

Consigliere

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio introdotto dall'istanza di declaratoria di nullità dell'atto di citazione di cui al  
giudizio 67766

proposta dai Signori

rappresentati ed assistiti il primo dall'Avvocato Angelo Clarizia ed il secondo  
dall'Avvocato Pasquale Varone

**contro**

Procura Regionale presso questa Sezione

Uditi nella camera di consiglio:

il Consigliere relatore, Dr. Agostino Basta;

il P.M. nella persona del V.P.G. Dr. \_\_\_\_\_;

gli Avvocati Angelo Clarizia e Pasquale Varone;

con l'assistenza del Segretario, Dottoressa Ernestina Barbone

Esaminati gli atti ed i documenti della causa

### PREMESSO IN FATTO

Con l'istanza indicata in epigrafe, il \_\_\_\_\_, nella qualità di Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dal giugno 2002 al luglio 2008, rappresentato che:

- "con nota 6 giugno 2006 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti ha informato l'odierno istante di avere aperto il fascicolo istruttorio V2006/00772SMI <<al fine di adottare le determinazioni inerenti l'esercizio delle azioni di competenza>>, con riferimento alla gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e da intrattenimento previsti dall'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. (c.d. rete telematica del gioco lecito), chiedendo la produzione di atti e documenti";
- a seguito dell'invio di tali atti e documenti, la Procura ordinava il sequestro di ulteriore documentazione, essendo emersi - dai primi - elementi suscettibili di essere approfonditi ai fini dell'esercizio di eventuale azione erariale;
- che, in relazione alle articolate modifiche normative intervenute nella regolamentazione del gioco lecito, nel marzo e giugno 2007 l'A.A.M.S. contestava a tutti i concessionari delle reti telematiche una serie di penali in applicazione delle convenzioni di concessione, ingenerando un contenzioso amministrativo che portava alla riquantificazione delle penali ed alla successiva modifica delle convenzioni di concessione;
- la Procura regionale emanava una serie di atti di invito a produrre deduzioni a dieci società concessionarie e ad alcuni dirigenti dell'AAMS tra cui il dr. \_\_\_\_\_ relativamente alle inadempienze contrattuali delle concessionarie, all'inefficace funzionamento del servizio pubblico ed ai ritardi nell'attivazione e nel

completamento della rete telematica ed ai livelli di servizio;

- con atto di citazione del 27 dicembre 2007 evocava in giudizio, tra gli altri, il

\_\_\_\_\_, nella precisata qualità di Direttore generale dell'AAMS, contestando il mancato versamento di penali contrattuali per circa 90 miliardi di euro;

richiamato l'art. 17 comma 30-ter del D.L. 1° luglio 2009 n° 78 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le sentenze della Corte costituzionale che hanno sancito l'illegittimità delle iniziative istruttorie delle Procure contabili non suffragate da elementi concreti e specifici, allo scopo di evitare che l'attività delle Procure contabili traligni in indifferenziata e generalizzata attività di controllo;

considerato che nella fattispecie all'esame la Procura contabile ha iniziato l'attività istruttoria "senza avere acquisito alcuna specifica e concreta notizia di danno", non ravvisabile in alcun atto del fascicolo istruttorio, ed essendo stati gli atti di invito a dedurre e la successiva citazione emessi quando non si era verificato alcun danno erariale, ed anzi allorchè la AAMS aveva già esercitato una serie di atti di vigilanza e controllo nei confronti delle società concessionarie ed era ancora in termini per applicare le penali e far valere la responsabilità dei concessionari;

ritenuto che "l'intero procedimento avviato configura proprio l'indebito sancito dalla richiamata norma;

chiede che l'adita Sezione dichiari la nullità di tutti gli atti istruttori e processuali relativi al giudizio n° 67782 (recte: 67766).

Il \_\_\_\_\_, con memoria di costituzione "e contestuale prospettazione di istanza di nullità degli atti istruttori", richiamate le vicende che hanno portato all'emissione da parte della Procura regionale dell'atto di invito e del successivo atto di citazione in giudizio, ha rappresentato che, con lettera del 6 giugno 2006, la Procura aveva comunicato al Dr. \_\_\_\_\_, nella qualità di Direttore generale dell'A.A.M.S., di aver

aperto un fascicolo istruttorio "al fine di adottare le determinazioni inerenti l'esercizio delle azioni di competenza", disponendo che detto Direttore generale "inviasse una serie di atti e di documenti relativi alle concessioni della rete per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 11° comma 6 del T.U.L.P.S. ed a tutti i concessionari ed alle convenzioni con gli stessi stipulate".

Dopo ulteriori vicende, seguiva l'invito a dedurre notificato al Dr. \_\_\_\_\_ il 30 maggio 2007, al quale il destinatario opponeva deduzioni il 27 giugno successivo.

Nell'invito a dedurre, si faceva riferimento "ai dati forniti dalla Guardia di Finanza", dai quali risultava che i concessionari del servizio non avevano adempiuto ad una serie di obblighi convenzionalmente assunti, tra i quali quelli previsti dalla convenzione di concessione in materia di avviamento, attivazione e conduzione della rete.

A tale invito seguiva l'atto di citazione in giudizio del 3.12.2007.

Se ne inferisce:

che "l'invito a dedurre e la successiva citazione in giudizio da parte della Procura regionale sono stati formulati quando non si era realizzato alcun danno erariale, posto che la AAMS era perfettamente nei termini per applicare qualsiasi penale o far valere qualsiasi responsabilità dei singoli concessionari";

che pertanto l'azione della Procura "era una vera e propria inammissibile azione preventiva del danno e che concretizzava una vera e propria iniziativa di controllo generico sulla attività della P.A.;

che tale iniziativa era stata intrapresa in assenza di una qualsiasi specifica e concreta notizia di danno erariale, di talchè, ai sensi dell'art. 17 comma 30-ter citato l'attività istruttoria è viziata di radicale nullità, posto che "gli accertamenti della Guardia di Finanza o le comunicazioni di dati da parte della Sogei, nonché l'invio da parte del Ministero delle Finanze in data 27.4.2007 alla Procura Regionale della Corte dei conti

della Relazione del Sottosegretario Al [redacted] G [redacted] sono in realtà di epoca successiva all'inizio delle stesse".

Si conclude per la dichiarazione di nullità degli atti istruttori posti in essere dal Requirente.

Alla camera di consiglio del giorno 3 giugno 2010, il P.M. ha rilevato che tutte le istanze all'esame (tra cui quella oggetto della presente ordinanza) non sono state suffragate da un previo accesso agli atti del fascicolo processuale, il che rileva ai fini della dimostrazione che le attuali doglianze non sono confortate da alcun riscontro con gli atti istruttori di cui si afferma pertanto apoditticamente la nullità.

In medias res, rappresenta che il Dr. [redacted] proponente dell'istanza di nullità nel giudizio n. 67766 che lo riguarda, conclude, a pag. 5, per la nullità degli atti istruttori "relativi al giudizio n° 67782", con l'effetto dell'inammissibilità dell'istanza.

La norma di cui all'art. 17 comma 30-ter contiene una clausola di esclusione per il caso della emanazione di sentenza anche non definitiva, costituita, nella fattispecie all'esame, dalla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione che ha riconosciuto in capo al Giudice contabile lo jus dicendi nella materia di cui si discute, e, per di più, con effetto definitivo quanto alla pronuncia sulla spettanza della giurisdizione.

Nella sede di merito nella quale intervenne l'ordinanza di remissione degli atti alla Corte di Cassazione investita con regolamento preventivo di giurisdizione, gli attuali istanti, pur non avendo direttamente proposto regolamento preventivo di giurisdizione, hanno tuttavia aderito alla necessitata sospensione del giudizio, rilevando comunque che la questione di giurisdizione era da affrontarsi direttamente dal Collegio, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio e che riguardava tutte le società convenute in giudizio, avessero o meno proposto il predetto regolamento.

Nell'originario fascicolo di Procura, risultano i seguenti atti:

- nota della Procura Generale del 19 aprile 2006, cui segue l'apertura della vertenza il 27 aprile 2006;

- interrogazione a risposta orale, primo firmatario Biagioli - atto Senato della Repubblica 3-02320 di giovedì 20 ottobre 2005 nella seduta n° 887.

Il P.M. conclude quindi per l'inammissibilità delle istanze per le ragioni già esposte; per l'infondatezza manifesta delle stesse, attesa la prova in ordine alla specifica e concreta notizia di danno sulla base della quale Egli ha iniziato l'attività istruttoria e, solo in estrema subordinata, per il rigetto delle domande, con condanna comunque alle spese ex art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto - se il diritto di difesa fosse stato correttamente esercitato - mercè la mera lettura degli atti del fascicolo di Procura, sarebbe risultata evidente la temerarietà della proposizione di un'istanza di nullità, non ricorrendone i presupposti richiesti dalla normativa al riguardo.

La difesa ha opposto alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità delle istanze di nullità per essere intervenuta sentenza definitiva (delle SS.UU. della Corte di Cassazione) in sede di regolamento di giurisdizione, la circostanza che l'esclusione del rimedio ex art. 17 comma 30-ter è dettata con esclusivo riferimento a sentenze anche non definitive intervenute nell'ordine giurisdizionale del Giudice adito ex art. 17 comma 30-ter, e non con riguardo a sentenze emesse nell'ambito di ordini giurisdizionali diversi e nella risoluzione di questioni pregiudiziali esterne al merito del giudizio contabile.

Quanto alla prospettazione dell'eccepita inammissibilità con riferimento alla censura di non aver operato accesso alcuno agli atti del fascicolo di Procura, le difese, con argomentazioni che giovano a tutti gli istanti, hanno opposto che i convenuti in giudizio hanno interesse a conoscere esclusivamente degli atti che li riguardano (atto di invito - citazione), mentre nessun obbligo giuridicamente rilevante può in capo ad essi configurarsi in ordine agli atti che nella sequenza procedimentale requirente li hanno preceduti. In ogni

caso, almeno per il ..., la richiesta di inammissibilità per tale ultimo riguardo non può riguardarlo, avendo egli fatto richiesta di accesso agli atti del fascicolo di Procura, ed avendo desistito dal procedervi esclusivamente in considerazione della lunghezza dei tempi necessari nonché per l'opposizione della Procura ad una loro diretta consultazione (e per la loro mera esposizione), riguardando i medesimi altri soggetti, oltre il "

Nel merito della ritenuta (dalla Procura) concretezza e specificità della notizia di danno, osserva il difensore del ... che nella interrogazione parlamentare già menzionata non vi è affatto la notizia di danno concreta e specifica, essendosi limitato, il suo autore, a chiedere al Ministro competente se ogni concessionario avesse presentato le necessarie ed effettive garanzie fideiussorie, se i versamenti quindicinali fossero stati effettuati con puntualità, se fossero stati intrapresi procedimenti amministrativi volti ad accertare le condizioni per la revoca a soggetti ritenuti inadempienti e quale fosse il numero complessivo dei nulla osta rilasciati a ciascun concessionario, il numero complessivo degli apparecchi, quello delle dismissioni, il numero di quelli in magazzino, e quale il numero degli apparecchi collegati con la lettura telematica e la loro reale continuità di collegamento.

In sostanza, non notizie concrete e specifiche, ma richieste di notizie sui punti evidenziati nell'interrogazione.

In ordine poi all'esposto-denuncia anonimo, asseritamente attribuito al "CONCESSIONARIO: ATLANTIS WORLD CON SEDE IN ROMA - VIA DELLA MAGLIANELLA 65", si tratta di una generica denuncia di gestione del prelievo unico erariale a favore di non ben precisati "amici", come tale privo delle caratteristiche di concretezza e specificità richieste dalla normativa sanzionatoria della nullità degli atti istruttori.

Trattasi in sostanza di azione intrapresa senza specifica e concreta notizia di danno

con caratteristiche che rimandano ad un generalizzato e preventivo esercizio di funzioni di controllo su interi settori di attività connessi al c.d. gioco legale.

Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di nullità.

Altre difese, con argomentazioni che giovano anche agli istanti, hanno rilevato che – giusta è dato leggere all'inizio dell'atto di citazione – “La Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Frodi Telematiche – ha accertato” quanto riferito nella relazione all'uopo compilata il 2 marzo 2007, attraverso l'acquisizione dei dati sui quali sono fondati tutti gli atti di citazione (tabulati da parte di Sogei; copia degli atti di concessione; elenco dei nulla-osta; copia degli atti stipulati dai concessionari con i terzi incaricati della raccolta delle somme giocate).

Solo successivamente viene acquisita la Relazione ministeriale “Grandi” (che è del 30 marzo 2007, quindi successiva alla relazione della Guardia di Finanza).

Trattasi quindi, di attività istruttoria iniziata a fronte di notizia di danno né specifica né concreta, il che offre fondamento alle istanze di nullità prodotte ex art. 17 comma 30-ter del d.l. 1° luglio 2009 n° 78 così come convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102 nel testo modificato dall'art. 1 del d.l. 3 agosto 2009 n° 103 convertito nella legge 3 ottobre 2009 n° 141.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. In ordine alle richieste del P.M. resistente di dichiarare inammissibili le istanze di nullità all'esame, occorre rilevare:

1.1 in ordine alla prima, che l'ordinanza delle SS.UU. della Cassazione, definitiva del ricorso per regolamento di giurisdizione (sia pure a contenuto sostanzialmente decisorio, e con carattere di definitività della pronuncia), non può invocarsi ad inibitoria dell'istanza di nullità in quanto *“sentenza anche non definitiva (già pronunciata) alla data di entrata in vigore della legge di conversione”* (art. 17

comma 30-ter cit.), trattandosi di pronuncia sulla spettanza dello jus dicere al giudice contabile, che – in quanto tale – apre la porta alla stessa possibilità dell'instaurarsi del giudizio, onde non può spiegare effetto preclusivo alcuno nei riguardi di eccezioni preliminari di merito mai proposte in alcun altro giudizio (latamente di merito), definito con "sentenza anche non definitiva".

1.2 In ordine alla seconda, che l'omissione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti del fascicolo di procura non può configurarsi come motivo di inammissibilità della stessa istanza di nullità, potendo semmai costituire rilevante indizio ai fini della prova dell'erroneità della tesi che sorregge tale istanza sotto il profilo della asserita insussistenza del carattere concreto e specifico della notizia danni desunta dai soli atti ordinariamente conoscibili dal convenuto in giudizio (atto di invito, atto di citazione).

2 Nel merito, è subito da rilevare che, con nota senza firma diretta alla "Procura Generale della Repubblica" (ma in effetto ricevuta dalla Procura regionale contabile), pretesi "Concessionari, convenzionati con l'A.A.M.S.", "relativamente agli apparecchi comma 6 art. 110 del T.U.L.P.S. "NEW SLOT" denunciavano favoritismi asseritamente clientelari, allegando un elenco dettagliatissimo di soggetti gestori degli apparecchi in numero superiore a 500, debitori di somme ingenti a favore dei concessionari, ciascuno indicato con la sigla telematicamente loro attribuita.

Ebbene, in fattispecie del tutto omologa, si legge in una perspicua ordinanza della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, che "il Collegio considera che la richiesta pronuncia deve consistere nella verifica del contenuto del documento dal quale ha preso avvio l'istruttoria, per stabilire se esso obiettivamente contenga "specifiche e concrete notizie di danno".

In tema, i limiti entro i quali il giudizio deve essere espresso emergono con chiarezza dalle

indicazioni della giurisprudenza costituzionale della quale s'è già detto e che non dà conto nuovamente ripetere.

...In sostanza, il Collegio considera che "concretezza" e "specificità" debbono esser intese nei limiti necessari a ritenere plausibile, con giudizio *ex ante*, l'avvio di un'attività istruttoria da parte dell'Organo requirente. Il giudizio, cioè, non deve travalicare in ipotesi di acquisizione della prova del fatto preventiva rispetto all'istruttoria stessa, producendo in tale modo l'aberrante, duplice, conseguenza di render quest'ultima del tutto superflua e di anteporre in questa fase incidentale l'espressione del giudizio sulla fondatezza della pretesa risarcitoria, che invece pertiene alla fase della cognizione piena del giudizio.

Ciò è tanto più vero ove si consideri che non potrebbe ragionevolmente incorrere nella sanzione della dichiarazione di nullità degli atti istruttori quel procedimento avviato su una denuncia di danno erariale, contenente elementi specifici e concreti, che – però – al vaglio successivo del Requirente risulti non fondata, ma che abbia costituito per il Requirente medesimo occasione di conoscenza diretta di altri fatti, anche riferibili a persone diverse dagli originari indagati, a loro volta produttivi di danno erariale e sui quali dare origine ad un'azione risarcitoria che, è bene non dimenticarlo, ha natura doverosa e non disponibile.

Dunque, per stare alla fattispecie oggetto della domanda incidentale dei convenuti, il Collegio rileva che la denuncia acquisita agli atti della Procura il 4 gennaio 2005 contiene plurimi richiami a persone, fatti e circostanze potenzialmente configuranti concrete e specifiche ipotesi di danno erariale e non si atteggia a generica lamentela, del tutto disancorata da fatti di ritenuta illiceità amministrativa.

Che, poi, siffatta illiceità sia stata effettiva in ognuna delle ipotesi descritte e realizzata da parte di tutti coloro (o proprio da coloro) che la denuncia ha indicati quali presunti responsabili è questione – come detto – del tutto estranea a questa fase del processo e attinente, invece, a quella della cognizione piena.

La denuncia in esame, infatti, tratta di "una lunga serie di provvedimenti amministrativi" riferibili all'Ente del quale i convenuti erano - a diverso titolo - i gestori nel periodo considerato, facendo seguire all'affermazione un elenco alquanto circostanziato di accadimenti presuntivamente forieri d'ingiusto pregiudizio patrimoniale a discapito dell'Azienda municipale ternana....

...Per un valido avvio dell'istruttoria sarebbero sufficienti tutte le altre circostanziate notizie di (presunto) danno, ancorché poi il vaglio del fondamento di ciascuna per l'avvio dell'azione compete comunque alla piena espansione di doveri e prerogative del Requirente e ancorché in sede di approfondimenti istruttori quest'ultimo acquisisca direttamente concrete e specifiche notizie di danno relative ad altre vicende che la denuncia non abbia indicate, o lo abbia fatto in modo improprio.

La sopravvenuta novità normativa, a ben vedere, finisce per valorizzare la distinzione delle due fasi, che sono quelle dell'avvio dell'istruttoria e dell'istruttoria in senso proprio, non essendo minimamente riguardata questa seconda dalla disciplina che essa ha introdotto.

Orbene, contribuisce ad un'interpretazione equilibrata assecondare questa indicazione, ponendo sul contenuto degli atti di avvio un'aspettativa contenutistica necessariamente e sostanzialmente diversa rispetto a quelli emessi "dopo" l'istruttoria, con il bagaglio di conoscenza tipico del giudizio *ex post*.

Per dirla in sintesi: "specifiche" e "concrete" non può, non deve essere e non è sinonimo di "fondate" e "provate", così che accedere ad una sovrapposizione del significato degli aggettivi significa quantomeno trasgredire l'essenza profonda della novella normativa in rassegna".

Nella fattispecie all'esame, la notizia di danno era indubbiamente specifica e fondata.

Essa riguardava, per così dire, e sotto il rilevato carattere di concretezza e specificità, un danno apportato dai gestori degli apparecchi, debitori delle somme da essi incassati nei

confronti dei concessionari, e questi ultimi nei confronti dell'A.A.M.S.; era insito nel danno concreto e specifico denunciato il danno erariale, giacchè le somme non versate dai gestori corrispondevano ad altrettali somme – detratto l'aggio – non versate all'A.A.M.S., e, dunque, all'Erario.

E poiché – come perspicuamente argomentato nell'ordinanza menzionata – “non potrebbe ragionevolmente incorrere nella sanzione della dichiarazione di nullità degli atti istruttori quel procedimento avviato su una denuncia di danno erariale, contenente elementi specifici e concreti, che – però – al vaglio successivo del Requirente risulti non fondata, ma che abbia costituito per il Requirente medesimo occasione di conoscenza diretta di altri fatti, anche riferibili a persone diverse dagli originari indagati, a loro volta produttivi di danno erariale e sui quali dare origine ad un'azione risarcitoria che, è bene non dimenticarlo, ha natura doverosa e non disponibile”, risulta evidente che la successiva iniziativa della Procura di delegare la Guardia di Finanza a svolgere accertamenti nei confronti della “ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES, poi ATLANTIS WORD GIOCOLEGALE LIMITED”, allo scopo di accertare la “violazione degli obblighi di servizio assunti, (il mancato completamento della) realizzazione dei collegamenti della rete telematica nei termini previsti dalla legge e dall'atto di concessione, (la violazione dell') obbligo di garantire i livelli qualitativi e quantitativi del servizio pubblico convenzionalmente previsti” trova sicuro fondamento nella notizia di danno concreta e specifica di cui alla nota menzionata, che ha costituito per il Requirente conoscenza diretta di altri fatti ai primi (quelli denunciati) funzionalmente e causalmente indefettibilmente connessi.

Le difese, per il vero, hanno particolarmente sottolineato la circostanza che l'attività istruttoria è iniziata esclusivamente con la Relazione richiesta alla Guardia di Finanza, e che questa è a contenuto generico, difettando della indicazione dei soggetti personalmente e pro-quota responsabili del danno, complessivamente indicato nelle

somme a titolo di sanzione addebitabili a ciascuna società concessionaria, secondo il prospetto seguente (pag. 17 del Referto della GdF):

CONCESSIONARIO	APPARECCHI SENZA RISPOSTE	SANZIONE All. 3 Conv. Di Conc. P.2 lett. B)
CIRSA ITALIA SRL	4.966	3.253.599.050,00
SISAL SLOT SPA	1.930	1.264.487.750,00
RTI VIDEOLOT SpA	6.048	3.962.498.400,00
GMATICA SRL	2.882	1.888.214.350,00
CEDERE NETWORK SPA	4.645	3.043.287.875,00
HBG SRL	16.784	10.996.457.200,00
ATLANTIS WORD GROUP OF C.	71.581	46.898.081.675,00
GAMENET SPA	4.973	3.258.185.275,00
COGETECH SPA	15.142	9.920.659.850,00
SNAI SPA	7.347	4.813.570.725,00
TOTALE	136.298	89.299.042.150,00

Le stesse difese hanno poi rilevato che la relazione dell'On.le A. Gi è stata inviata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze alla Procura regionale il 30 marzo 2007 e, quindi, successivamente, a quella della GdF che reca la data del 2 marzo 2007, inferendo che le notizie certe e concrete di danno – desunte dalla prima delle relazioni, seconda in ordine di tempo – non sottraggono il primo atto di iniziativa alla censura nell'attuale sede mossa.

Richiamata anche qui l'ordinanza Sez. Umbria citata nella parte già riportata per intero (—"non potrebbe ragionevolmente incorrere nella sanzione della dichiarazione

di nullità degli atti istruttori quel procedimento avviato su una denuncia di danno erariale, contenente elementi specifici e concreti, che – però – al vaglio successivo del Requirente risulti non fondata, ma che abbia costituito per il Requirente medesimo occasione di conoscenza diretta di altri fatti, anche riferibili a persone diverse dagli originari indagati, a loro volta produttivi di danno erariale e sui quali dare origine ad un'azione risarcitoria che, è bene non dimenticarlo, ha natura doverosa e non disponibile”), si rileva – circostanza che le difese si sono ben guardate dal menzionare, sottolineando soltanto la sequenza temporale tra le due relazioni – che a pag. 5 dell'atto di citazione è testualmente scritto:

“A conclusioni analoghe in punto di fatto è giunta anche la Commissione di indagine ministeriale all'uopo istituita con decreto del M.E.F. del 27.6.2006, la cui Relazione finale è stata inviata, ecc.”.

Risulta di palmare evidenza, a questo punto, che l'attività istruttoria è iniziata a seguito di notizie di danno concrete e specifiche; nel corso del suo svolgimento, il Requirente è venuto a conoscenza – attraverso l'affidamento delle indagini alla G.d.F. - di altri fatti, ai primi indissolubilmente e causalmente connessi in quanto dai medesimi agevolmente deducibili, ed in dettaglio ulteriormente precisati dalla relazione ministeriale anch'essa acquisita al procedimento istruttorio complessivamente svolto.

L'istruttoria svolta dal Procuratore regionale è pertanto conforme a legge; l'istanza di nullità all'esame deve per l'effetto essere rigettata.

Non può invece trovare accoglimento la richiesta alla condanna per lite temeraria, atteso il rigetto della richiesta di inammissibilità per identico causale profilo avanzata.

PQM

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

rigetta

l'istanza di nullità iscritta al n° 67766.

Condanna gli istanti alle spese di giudizio che si liquidano in € 200 ciascuno

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, camera di consiglio del giorno 3 giugno 2010.

IL PRESIDENTE

F.to dott. Salvatore Nottola

Deposito del 4 giugno 2010